



Gestire centri estivi in Emilia Romagna

La Regione intende promuovere l'offerta dei centri estivi, strumento che assolve ad una importante funzione di conciliazione tra tempi di cura e di lavoro, garantendo ai minori attività educative tese a favorire:

- a. lo sviluppo della identità e alla socializzazione;
- b. l'accoglienza e l'integrazione delle diversità;
- c. la partecipazione e l'esercizio della cittadinanza;
- d. la conoscenza e il rispetto del territorio;
- e. la prevenzione del disagio giovanile.

Lo fa attraverso due leve, ossia:

- 1) finanziando il servizio: per il 2018 sono stati stanziati 6 milioni di euro;
- 2) disciplinando i requisiti per lo svolgimento delle attività attraverso la [Delibera di Giunta regionale n. 217 del 26 febbraio 2018](#), alla cui integrale lettura si rinvia per un esame compiuto della materia.

La citata delibera individua due servizi:

- a) i centri estivi, intendendo tali i centri che offrono “*attività educative, ludiche e laboratoriali*” dirette a bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, che convivono durante la giornata, o parte di essa, in periodo extrascolastico, non solo estivo;
- b) il soggiorno di vacanza che si caratterizza invece per essere un servizio residenziale in struttura, che ospita ragazzi tra i 3 ed i 17 anni.

Ci soffermiamo, nella presente circolare, esclusivamente sulla gestione dei centri estivi.

I REQUISITI

Il centro estivo

L'organizzatore deve presentare la SCIA (segnalazione di inizio attività) al Comune territorialmente competente a cui allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex art.47 DPR 445/2000) sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesta:

a) il possesso dei seguenti **requisiti**:

- 1) **strutturali**: le attività possono essere organizzate all'interno di plessi scolastici, o in strutture extrascolastiche destinate ad ospitare collettività di minori, e in altre tipologie di immobili individuate dai Comuni. Tali spazi devono in ogni caso garantire la disponibilità di minimo 5 metri quadrati per bambino, eventualmente computando anche gli spazi esterni adiacenti se il soggiorno è all'aperto,

Assieme in Emilia – Romagna



mentre sono richiesti 2 metri quadrati per bambino per le attività collettive all'interno, inclusi gli spazi per la ristorazione (salva diversa indicazione comunale). Deve essere inoltre presente almeno un servizio igienico accessibile ai disabili;

- 2) **professionali:** è necessario disporre di un responsabile, con funzioni di coordinatore, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado possibilmente con titolo di educatore o insegnante, o di documentata esperienza in campo educativo, unitamente ad educatori (in rapporto 1:20 minori accolti) in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di laurea, anche triennale, preferibilmente con indirizzo socio-educativo;
 - 3) **sanitari e professionali legati alla somministrazione dei pasti:** si rinvia alle norme in materia, specificando che il personale addetto alla preparazione, somministrazione, porzionamento dei pasti nelle strutture è tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della Legge regionale 11/2003, requisito non richiesto ai camerieri, raccomandando l'osservanza delle "Linee guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo", approvate con la Delibera di Giunta regionale n.418 del 10/4/2012;
 - 4) **morali degli operatori:** l'organizzatore deve acquisire il certificato penale dei collaboratori da cui emerga l'assenza di precedenti per reati legati ai minori: i relativi certificati devono essere allegati alla SCIA;
- b) l'impegno alla **copertura assicurativa** del personale e dell'utenza;
- c) la presentazione del **"progetto organizzativo"** contenente l'indicazione delle principali attività proposte (ludico- ricreative, sportive, educative, laboratoriali).

Si evidenzia, infine, che la presenza dei bambini, dei ragazzi e degli adulti deve essere giornalmente annotata in un apposito registro.

I controlli e le sanzioni

Le funzioni di controllo e vigilanza sui centri estivi a favore di minori sono attribuite ai Comuni e comprendono la vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria. Qualora non sia presentata la SCIA, si applica la **sanzione da euro 300,00 ad euro 1.300**, secondo quanto indicato dal regolamento comunale.

I CONTRIBUTI

Il contributo riconosciuto alle famiglie – purché residenti in Emilia-Romagna e composte da entrambi i genitori, o uno solo in caso di famiglie mono genitoriali, occupati e con un reddito Isee annuo entro i 28 mila euro – prevede fino a un massimo di 210 euro: 70 euro a settimana per 3 di frequenza.

Assieme in Emilia – Romagna



Le risorse provengono dal Fondo sociale europeo e saranno suddivise tra **Comuni** o Unioni di Comuni capofila di Distretto, i quali **dovranno stilare l'elenco dei centri estivi – gestiti direttamente dal Comune o, per quelli privati, individuati tramite bando – aderenti al progetto.**

I centri in elenco avranno tutti i requisiti di qualità contenuti nella Direttiva esaminata.

Come vengono assegnati i contributi

Per accedere alla richiesta di contributo occorre scegliere uno dei centri inseriti nell'elenco comunale. La richiesta dovrà essere fatta contestualmente all'iscrizione, presentando la dichiarazione Isee. Spetta al Comune l'istruttoria, il controllo dei requisiti e la successiva compilazione della graduatoria delle famiglie individuate come possibili beneficiarie del contributo, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

PER RISPONDERE AD ALCUNI QUESITI ...

1. L'applicazione delle Direttiva implica che la nostra associazione non possa organizzare la nostra attività ordinaria nei periodi extra-scolastici senza effettuare prima la SCIA al Comune?

No. I vincoli sono esclusivamente previsti quando si organizza una offerta complessiva di servizi che va sotto il nome di "centri estivi", nel qual caso è necessario rispettare i requisiti prima evidenziati.

2. Per le associazioni che gestiscono i centri estivi, il relativo introito è di natura commerciale o istituzionale?

Perché i corrispettivi possano essere considerati defiscalizzati è necessario che:

- 1) chi usufruisce del servizio sia socio dell'associazione;
- 2) le attività proposte siano inerenti i fini istituzionali dell'associazione.

Si evidenzia la necessità di organizzare le attività in modo tale da garantire che il socio che usufruisce del servizio non sia considerato un socio temporaneo: si ricorda infatti che la temporaneità del vincolo associativo implica la decadenza dalle agevolazioni fiscali. L'organizzazione dei centri estivi può essere una ottima occasione per avvicinare i giovani alle attività associative garantendo la possibilità di sperimentare le diverse proposte educative/ricreative/sportive programmate nel corso dell'anno. Sarà pertanto necessario dimostrare che l'associazione si è attivata per coinvolgere i partecipanti al centro estivo nelle attività organizzate nel proseguo dell'anno.

Assieme in Emilia – Romagna



3. Come dobbiamo trattare l'erogazione dei pasti?

Rispetto alla gestione del servizio di ristorazione, si ricorda che trattasi di attività commerciale, anche nel caso in cui sia diretta esclusivamente ai soci: a prevederlo è l'articolo 148 comma 4 del Testo unico delle imposte sui redditi e, in via analoga, l'articolo 4 del Decreto IVA.

L'associazione potrà quindi beneficiare della defiscalizzazione dei corrispettivi percepiti dall'attività esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- 1) non effettua somministrazione di pasti ma **somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del c.d. bar circolistico** e l'associazione è affiliata ad un Ente nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno (ex art. 148, comma 5 del TUIR). Si ricorda che nella somministrazione di alimenti e bevande, i prodotti non devono mutare le caratteristiche organolettiche per cui la cottura del piatto di pasta si configura come ristorazione, viceversa il piatto precotto surgelato, riscaldato nel micro onde, al pari del panino, si configura come somministrazione di alimenti e bevande. L'attività sarà inoltre assoggettata a tutti gli altri vincoli di natura amministrativa previsti, dovrà essere garantita all'interno della sede dove si svolgono le attività istituzionali e dovrà essere esclusivamente diretta a persone tesserate;
- 2) **acquista in nome e per conto dei soci i pasti** da un ristorante/servizio catering: a tal fine l'associazione dovrà dimostrare che l'importo richiesto ai partecipanti sia pari al costo sostenuto per garantire il servizio e che il servizio sia richiesto espressamente per quei soci che versano la quota (c.d. gruppo di acquisto solidale).

4. Come posso retribuire i nostri collaboratori?

Le opzioni sono fortemente limitate atteso che *“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”* (art. 2 Dlgs 81/2015).

L'organizzatore, dovendo assicurare la presenza degli operatori (coordinatore ed animatori/educatori) nello svolgimento delle attività, dovrà infatti necessariamente etero organizzare i tempi ed i luoghi di lavoro, con la conseguente applicazione delle disposizioni del lavoro subordinato ai collaboratori.



Si deroga rispetto a questo principio nelle seguenti ipotesi tassativamente elencate dalla norma citata, ossia con riferimento alle collaborazioni:

- a) per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore: sul tema si rinvia, a titolo esemplificativo, a quanto previsto dal contratto collettivo ANINSEI per le scuole private;
- b) prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali (*es: psicologa che collabora con l'organizzazione del centro estivo*);
- d) rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni, discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., che, in via interpretativa, sono state circoscritte ai c.d. compensi sportivi (collaborazioni coordinate e continuative che generano redditi diversi privi di tutele assicurative e previdenziali e disciplinati dall'art.67, comma 1 lett.m del TUIR).

Un'altra possibilità è rappresentata dalle **prestazioni occasionali** (i c.d. PRESTO che hanno sostituito i VOUCHER) ma l'importo massimo erogabile al collaboratore è pari a 2.500 euro nette e soprattutto il costo complessivo di PRESTO che l'associazione può sostenere è pari ad euro 5.000 nette.

5. La nostra associazione sportiva dilettantistica organizza centri estivi: possiamo utilizzare i compensi sportivi per remunerare i collaboratori?

Ciò è possibile esclusivamente con riferimento alla realizzazione di discipline sportive espressamente riconosciute dal CONI, come da Delibera del Consiglio Nazionale del 10/05/2017, integrata con la Delibera del 19/12/2017.

Ne consegue che non potrà essere retribuito con compenso sportivo l'operatore che si occupa dell'assistenza ai pasti o delle attività di natura ludico-ricreativa-culturale: queste figure dovranno essere retribuite ricorrendo agli ordinari rapporti di lavoro o questo tipo di assistenza potrà essere garantito da soci volontari.



6. Perché la Direttiva chiede il certificato penale anche per i collaboratori volontari? Non erano esclusi dall'obbligo?

La Direttiva prevede che

“il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che attesti l’assenza di tali condanne (ossia quelle riferite ai reati su minori), anche a seguito di patteggiamento. (...) Il certificato penale delle persone che lavorano presso i centri estivi dovrà essere allegato alla SCIA”,

Con questa formulazione la Regione, nel rispetto del Dlgs 39/2014, conferma che l’obbligo giuridico di acquisire il certificato penale è contemplato nel caso di persone retribuite, tant’è che la sanzione per l’omessa acquisizione del certificato si configura solo in presenza di rapporto di lavoro retribuito. Al contempo la Regione ha voluto introdurre la possibilità di acquisire una autocertificazione nel caso di volontari. Si ricorda che in ogni caso l’organizzatore può acquisire il certificato penale anche con riferimento ai volontari.